



Prot. 1376/vf

Como, 19 settembre 2014

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 16/2014

**Al via la
semplificazione
del DURC:
ecco come
funzionerà
il SIRCE**

È pronta la smaterializzazione del DURC.

Sarà il SIRCE a garantire la verifica della regolarità contributiva in tempo reale e con modalità esclusivamente telematica.

La verifica avrà una validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituirà a tutti gli effetti il DURC.

Il SIRCE sarà consultabile anche dalle singole imprese per verificare la propria condizione di regolarità; in mancanza avranno la possibilità di regolarizzarsi mensilmente presso la cassa edile dal 16 all'ultimo giorno del mese.

È quanto spiegato dalla CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili) in una nota tecnica in cui illustra il nuovo sistema di gestione della regolarità contributiva informatica in sostituzione del DURC.

Il SIRCE darà un risultato tra i due possibili:

- "impresa regolare", se l'impresa è presente nella banca dati e non ha segnalazioni di irregolarità da parte di casse edili (e ovviamente di Inps e Inail)
- "impresa in istruttoria" nei casi in cui l'impresa non sia presente nella banca dati, cioè non sia iscritta a nessuna cassa edile territoriale, o sia stata segnalata come irregolare da una o da più casse edili

<http://informatecnica.it/downloads/finish/105/1679.html>

È stata pubblicata la Legge n. 116/2014 di conversione del D.L. 24.06.2014, n. 91.

Ecco la sintesi delle principali novità.

Taglio bollette e rimodulazione tariffe incentivanti

Le Pmi saranno agevolate con un taglio alle bollette energetiche. Per poter attuare questa misura sarà necessario coprire i costi con la rimodulazione degli incentivi già riconosciuti agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dal 2° semestre 2014, il GSE eroga le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici installati e in funzione con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30.06 dell'anno successivo.

Da gennaio 2015, gli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici installati e funzionanti, di potenza nominale superiore a 200 kW, sono rimodulati a scelta dell'operatore, che può optare tra queste tre alternative:

**Decreto
Competitività
convertito in
legge: novità
per impianti
fotovoltaici,
fondi per
l'efficientamento
energetico e
credito alle
imprese**

L. 11.08.2014, n. 116
D.L. 24.06.2014, n. 91
G.U. 20.08.2014, n. 192
- Suppl. Ord. n. 72

>>> segue

<<< segue

1. la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è ricalcolata secondo le percentuali di riduzione indicate nell'allegato 2:
 - o 12 anni residui > riduzione incentivo pari al 25%
 - o 13 anni residui > riduzione incentivo pari al 24%
 - o 14 anni residui > riduzione incentivo pari al 22%
 - o 15 anni residui > riduzione incentivo pari al 21%
 - o 16 anni residui > riduzione incentivo pari al 20%
 - o 17 anni residui > riduzione incentivo pari al 19%
 - o 18 anni residui > riduzione incentivo pari al 18%
 - o oltre 19 anni residui > riduzione incentivo pari al 17%
2. l'incentivo è erogato in 20 anni e rimodulato secondo modalità da individuare entro il 1° ottobre 2014 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
I calcoli saranno effettuati simulando l'adesione di tutti gli operatori e ponendosi come obiettivo un risparmio di 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti.
3. la tariffa incentivante è erogata in 20 anni e ridotta, per il periodo residuo di incentivazione, di una percentuale proporzionale alla potenza dell'impianto:
 1. 6% per gli impianti da 200 kW a 500 kW
 2. 8% per gli impianti da 500 kW a 900 kW
 3. 10% per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW

Gli operatori devono comunicare la propria scelta al GSE. In caso contrario verrà applicata automaticamente la terza opzione.

Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del V Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012), le riduzioni si applicano alla sola componente incentivante (calcolata secondo l'art. 5, comma 2, del D.M. 5 luglio 2012).

Fondi per l'efficientamento energetico di scuole e università pubbliche

Sono previsti finanziamenti per 350 milioni di euro agevolati per incrementare l'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari pubblici.

I fondi saranno erogati dopo aver eseguito la diagnosi energetica dell'edificio e aver redatto la certificazione energetica, dalla quale deve emergere che è stato ottenuto un miglioramento dell'efficienza energetica di almeno 2 classi energetiche in 3 anni.

I finanziamenti sono erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti tenendo conto dell'ordine cronologico di invio delle domande.

Credito di imposta per le imprese

Previsto un credito di imposta del 15% per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia. L'agevolazione è riconosciuta sia alle imprese esistenti sia a quelle costituite dopo l'entrata in vigore della norma.

Semplificazioni a favore dei nuovi impianti a fonti rinnovabili

Viene stabilito che dal 1° ottobre 2014 la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è effettuata utilizzando un modello unico semplificato, approvato dal MISE, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/20/14A06580/sg>

Efficienza energetica: pubblicati gli allegati al decreto 102/2014

Con una rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio, sono stati pubblicati gli Allegati al D.lgs. 102/2014 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE per la promozione dell'efficienza energetica, assenti dal testo iniziale del decreto pubblicato in G.U. il 18 luglio.

L'Allegato 1 elenca la legislazione comunitaria relativa a prodotti, servizi ed edifici che le pubbliche amministrazioni centrali devono rispettare in occasione della stipula di contratti di acquisto o nuova locazione di immobili, o di acquisto di prodotti e servizi.

Nell'Allegato 2 sono invece indicati i criteri minimi per le norme tecniche in materia di audit energetici per i settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, che UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, dovrà elaborare entro 180 giorni dalla pubblicazione del Dlgs.

I restanti Allegati riguardano:

- Allegato 3 - Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento
- Allegato 4 - Analisi costi-benefici
- Allegato 5 - Garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento
- Allegato 6 - Criteri di efficienza energetica per la regolamentazione delle reti dell'energia e per le tariffe della rete elettrica
- Allegato 7 - Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione
- Allegato 8 - Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto

Tutto quello che c'è da sapere su Equitalia, cartelle esattoriali, agevolazioni e pignoramenti

La cartella di pagamento è l'atto che l'Agente della riscossione invia ai contribuenti per la riscossione dei crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, etc.). L'Agente della riscossione per l'Agenzia delle Entrate è il gruppo Equitalia (partecipata al 51% dall'Agenzia delle Entrate e al 49% dall'Inps).

L'attività di riscossione si articola nelle seguenti fasi:

1. le somme che risultano dovute a seguito dei controlli (controllo automatizzato e formale) vengono iscritte a ruolo. Il ruolo non è altro che un elenco, formato dall'ente impositore ai fini della riscossione, che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute
2. il ruolo viene trasmesso a Equitalia che provvede a:
 - o predisporre e notificare le cartelle
 - o riscuotere le somme e versarle alle Casse dello Stato e degli altri enti impositori

Se non si paga entro 60 giorni, gli Agenti della riscossione possono avviare le azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un'interessante guida che chiarisce in maniera semplice e precisa i seguenti argomenti:

- riscossione mediante cartella
- pagamento a rate delle cartelle
- compensazione fra le cartelle e i crediti d'imposta
- compensazione fra le cartelle e i crediti verso la PA
- annullamento, ricorso e sospensione di una cartella
- fermo amministrativo e iscrizione di ipoteca
- pignoramento

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa+due/Cartelle di pagamento e mezzi di riscossione coattiva Totale.pdf](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa+due/Cartelle+di+pagamento+e+mezzi+di+riscossione+coattiva+Totale.pdf)

Distanze tra fabbricati: è possibile acquisire per usucapione la servitù di mantenimento di un immobile "a distanza ravvicinata"?

Cass. 08.09.2014,
n. 18888

È legittimo l'acquisto per usucapione di una servitù finalizzata a conservare la costruzione di un fabbricato che non rispetta la distanza dal confine rispetto a quella prevista dalla legge.

Lo stabilisce la Cassazione intervenuta in materia di distanze minime tra edifici. Il caso in esame riguarda la realizzazione di un edificio costruito violando le distanze minime da tenere con le costruzioni confinanti.

Trascorso un lasso di tempo notevole dalla realizzazione della costruzione (dopo ben 20 anni), il proprietario confinante presenta ricorso al giudice per chiedere la demolizione dell'edificio in questione.

Apparecchi di sollevamento: la norma UNI EN 13135

La recente pubblicazione della versione in lingua italiana della norma armonizzata UNI EN 13135 "Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per l'attrezzatura" vuole essere un ulteriore e più preciso indirizzo per il soddisfacimento in fase di progettazione dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) previsti per gli apparecchi di sollevamento materiali nell'Allegato I della Direttiva europea 42/2006/CE.

L'armonizzazione nel settore degli apparecchi di sollevamento rileva particolare importanza per questo genere di macchine (gru, argani, paranchi), in quanto esse sono inserite nell'Allegato VII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico di Prevenzione Infortuni) e cioè assoggettate a verifica obbligatoria secondo le previsioni dell'art. 71 comma 11 dello stesso decreto legislativo.

La norma armonizzata EN 13135 ha riunito insieme tutti i requisiti degli elementi essenziali costituenti il sistema di sollevamento dei vari tipi di gru, argani o paranchi, caratterizzandosi come norma trasversale per i principi di progettazione di qualsiasi tipo di apparecchio di sollevamento materiale.

Essa ha sostituito, riunendole, le EN 13135-1 ed EN 13135-2 che trattavano rispettivamente la componentistica elettrotecnica e non elettrotecnica.

La norma specifica i requisiti di sicurezza da considerare per la scelta delle attrezzature elettriche, meccaniche, idrauliche e pneumatiche installate su apparecchi di sollevamento e relativi accessori con l'obiettivo di ridurre i pericoli per la salute e sicurezza e garantire nel contempo l'affidabilità delle funzioni.

Risulta quindi di particolare interesse non solo per i "normatori" ovvero per progettisti e costruttori, ma anche per tutti gli addetti ai lavori nel settore degli apparecchi di sollevamento poiché fornisce un quadro generale aggiornato per l'ottemperanza ai requisiti di sicurezza nella scelta dei principali elementi costituenti una gru con particolare riguardo agli specifici aspetti di utilizzo.

Messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione: la UNI/TS 11325 parte 6

Publicata la UNI/TS 11325-6 "Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 6: Messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione", elaborata in conformità alle indicazioni dell'art. 3 del DM n. 329/04 "Regolamento recante norme per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 25.02.2000, n. 93" con il contributo dell'INAIL, del Forum degli Organismi Notificati, del Coordinamento Tecnico Interregionale e delle associazioni di categoria interessate nell'ambito di un incarico conferito all'UNI, e da questi al CTI, dal Ministero dello Sviluppo Economico.

<<< segue

Il documento definisce le procedure generali per la verifica di messa in servizio di attrezzature a pressione e insiemi soggetti a tali verifiche ai sensi degli artt. 4, 7, 9, 10, 12 e 13 del DM n. 329/2004.

Per verifica di messa in servizio è intesa l'operazione di accertamento di corretta installazione da farsi su attrezzature a pressione o insiemi oggetto di primo utilizzo o già assoggettati a verifica di messa in servizio a seguito o di cambio del luogo d'installazione (nuovo impianto) o di cambio delle condizioni di funzionamento e/o di processo nel caso in cui comportino una variazione degli accessori di sicurezza.

La procedura di verifica di messa in servizio consiste nell'esame della documentazione tecnica predisposta dall'utilizzatore, nell'identificazione e verifica della corretta installazione di ogni attrezzatura a pressione o insieme e nella verifica dell'esistenza e della funzionalità dei sistemi di sicurezza delle attrezzature a pressione posti a corredo dell'impianto.

Qualche dettaglio relativo ai contenuti.

Oltre alla documentazione tecnica, l'utilizzatore deve prevedere l'utilizzo di dispositivi di protezione in conformità alle istruzioni operative dell'attrezzatura contenute nel manuale d'uso e manutenzione.

La scelta del tipo e il dimensionamento dei dispositivi di protezione, componenti il sistema di sicurezza, devono essere effettuati analizzando le modalità d'uso dell'attrezzatura a pressione sotto varie condizioni (transitorio, stazionario o situazioni di disservizio).

Per le attrezzature esistenti alla data del 29.05.2002 e che sono oggetto di cambio del luogo d'installazione, si considerano valide le norme tecniche applicate in sede di primo impianto.

La specifica tecnica dà anche delle informazioni inerenti alla possibilità d'intercettazione dei sistemi di sicurezza costituiti da dispositivi per la limitazione diretta della pressione indicando, per i casi in cui ciò sia possibile, le modalità tecniche d'intercettazione e le precauzioni da prendere.

La specifica tecnica riporta in calce, a titolo informativo, alcune appendici utili per la sua applicazione. Tra queste si segnalano:

- Appendice B "Riferimenti per l'adozione e informazioni di base per la realizzazione dei sistemi di sicurezza costituiti da dispositivi per la limitazione diretta della pressione"
- Appendice C "Informazioni per l'adozione e criteri di verifica funzionale dei Sistemi di misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)"
- Appendice D "Istruzioni integrative per la predisposizione della relazione tecnica di attrezzature/insiemi particolari".

Prevenzione incendi, approvata la regola tecnica per i trasformatori elettrici

D.M. 15.07.2014
G.U. 05.08.2014,
n. 180

È stata pubblicata la regola tecnica di prevenzione incendi per le macchine elettriche fisse, il D.M. 15.07.2014.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di macchine elettriche fisse con la presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiori ad 1 m³.

<http://informatecnica.it/downloads/finish/9/1672.html>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Per. Ind. Paolo Bernasconi)



UNI

UNI

VVF